

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALEdi **NOEMI SECCI****Pensioni estere, contributi italiani e totalizzazione internazionale**

I contributi versati all'estero non vanno perduti: la totalizzazione internazionale consente di valorizzarli ai fini del diritto a pensione, secondo le regole dei singoli Stati.

Quando una persona ha lavorato in più Paesi, la prima domanda è quasi sempre la stessa: i contributi esteri si perdono? La risposta, almeno nei rapporti con gli Stati dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, della Svizzera e con i Paesi extra UE convenzionati con l'Italia, è negativa. I periodi assicurativi maturati all'estero possono infatti essere presi in considerazione per verificare il diritto alla pensione italiana, attraverso il meccanismo della totalizzazione internazionale.

Diritto alla pensione e calcolo pro-rata - La totalizzazione internazionale opera, prima di tutto, sul piano del diritto alla pensione. Il caso tipico è quello del lavoratore che, da solo, non raggiunge in Italia il requisito minimo di contribuzione, ma lo perfeziona sommando i periodi maturati all'estero. Si pensi, ad esempio, a chi possiede 12 anni di contributi italiani e 18 anni in un altro Stato membro: senza coordinamento internazionale non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria italiana, che nella generalità delle gestioni Inps richiede almeno 20 anni di contribuzione; con la totalizzazione, invece, il requisito può essere raggiunto considerando complessivamente i 30 anni maturati nei diversi Paesi.

Questo non significa, però, che l'Italia paghi la pensione su tutti i 30 anni. L'Inps liquida solo la quota riferibile ai periodi italiani. Il reg. CE n. 883/2004 prevede infatti che l'istituzione competente determini dapprima un importo teorico, come se tutti i periodi assicurativi fossero stati maturati nel proprio ordinamento, e poi applichi il pro-rata, riducendo l'importo in proporzione al rapporto tra contribuzione nazionale e contribuzione complessiva.

Quando il diritto esiste anche solo con i contributi italiani - La disciplina è diversa quando l'assicurato raggiunge il diritto alla pensione anche senza utilizzare i periodi esteri. In questo caso l'istituzione previdenziale deve effettuare un doppio calcolo: da una parte la pensione autonoma, determinata sulla base dei soli contributi italiani; dall'altra la pensione in regime internazionale, calcolata con il criterio del pro-rata.

All'interessato deve essere riconosciuto l'importo più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 52, par. 3 reg. CE n. 883/2004. La verifica non è meramente formale: in alcuni casi l'utilizzo dei periodi esteri può consentire una decorrenza migliore; in altri, invece, può determinare una riduzione dell'importo teorico per effetto del pro-rata. Per questo la domanda in regime internazionale deve essere valutata con attenzione, soprattutto quando il lavoratore possiede già una contribuzione italiana sufficiente per accedere autonomamente alla prestazione.

Periodi esteri, massimale contributivo e Gestione Separata - Un profilo particolarmente delicato riguarda i periodi esteri collocati prima del 1.01.1996. La loro presenza può incidere sullo status assicurativo del lavoratore e, quindi, sull'applicazione del massimale contributivo previsto dall'art. 2, c. 18 L. 335/1995. Il tema diventa rilevante soprattutto per lavoratori con retribuzioni elevate, per i quali l'errata applicazione del massimale può determinare differenze contributive e pensionistiche significative.

In questa prospettiva assume rilievo anche il prospetto Prisma, introdotto dall'Inps con la circolare n. 48/2024, che fornisce un quadro informativo sulla presenza di anzianità contributiva anteriore al 1996. Il prospetto, tuttavia, ha carattere provvisorio e non certificativo; inoltre, se non è stato acquisito l'estratto conto internazionale, i periodi esteri potrebbero non risultare correttamente valorizzati.

Certificazione dei periodi esteri - La ricostruzione della carriera estera passa attraverso l'acquisizione dell'estratto conto internazionale. In ambito europeo, il riferimento è il documento P5000, che ha sostituito il precedente modello E205 nel sistema EESSI. Tale documento certifica i periodi di assicurazione, lavoro o residenza maturati presso l'istituzione estera e consente all'Inps di considerarli ai fini della totalizzazione.

In sede di domanda, il lavoratore deve indicare lo Stato estero interessato, i periodi di attività, l'eventuale codice assicurativo e ogni dato utile all'identificazione della posizione. L'Inps potrà quindi attivare lo scambio informativo con l'ente estero competente. Per i Paesi extra UE non convenzionati, invece, non opera la totalizzazione internazionale: in questi casi può eventualmente essere valutato il riscatto del lavoro estero ai sensi della L. 153/1969 e della L. 114/1974, con pagamento del relativo onere.